

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ASSENZE DAL
SERVIZIO DEL PERSONALE TECNICO ED
AMMINISTRATIVO

Disposizioni di cui al C.C.N.L. in vigore dal 22.5.1996

Art. 1
Congedo ordinario

1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto, non vengono introdotte novità sostanziali. Rimangono infatti fruibili 32 giorni di ferie, da usufruire a richiesta del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio. Tale periodo di congedo ordinario può essere frazionato in più periodi dell'anno. Il dipendente ha diritto al godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
2. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata con le stesse modalità, il periodo non può eccedere la durata di un anno. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno e il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, né ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. E' prevista dal nuovo contratto la possibilità di concedere l'aspettativa per famiglia anche per motivi di studio.

Art. 2
Assenze per malattia

1. Il contratto abolisce i due diversi istituti dell'aspettativa per motivi di salute e del congedo per motivi di salute previsti dalle previgenti disposizioni, e usufruibili discrezionalmente dal dipendente. Viene introdotta un'unica tipologia di assenza in caso di malattia, definita assenza per malattia, soggetta ad un nuovo regime.
2. Il dipendente in caso di malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini del calcolo del suddetto periodo massimo di assenza, si sommano le malattie verificatesi nel triennio precedente all'ultimo episodio morboso.
3. In casi particolarmente gravi il dipendente può richiedere di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, senza alcun trattamento economico.
4. I periodi di malattia, nel limite dei primi diciotto mesi, sono validi ai fini dell'anzianità di servizio.
5. Il trattamento economico in caso di assenza per malattia è il seguente:
 - intera retribuzione fissa per i primi 9 mesi di assenza; per i periodi di malattia superiori a 15 giorni lavorativi, e per i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta anche il trattamento economico accessorio (indennità di Ateneo, indennità rischio, fondo per il miglioramento dei servizi, indennità di posizione, premi per la qualifica delle prestazioni individuali, integrazioni tabellari ed indennità perequative);
 - 90% della retribuzione fissa per i successivi 3 mesi di assenza;
 - 50% della retribuzione fissa per gli ulteriori 6 mesi;
6. Il dipendente in caso di malattia, anche per un solo giorno, è tenuto a presentare il certificato medico entro due giorni dall'inizio della malattia o dalla prosecuzione della stessa. Si ricorda che il certificato deve essere rilasciato dal medico in unica copia, su carta intestata e non su modelli in duplice copia ad uso dei lavoratori del settore privato.
7. E' abolita la norma che prevedeva la riduzione di un terzo della retribuzione per il primo giorno di ogni periodo di malattia.
8. In caso di uscita dal posto di lavoro per indisposizione, nelle giornate in cui viene effettuato l'orario spezzato, può essere concessa al dipendente, mezza giornata (in orario pomeridiano) di assenza per malattia senza certificazione medica. Nelle giornate in cui viene invece effettuato l'orario continuato, qualora siano state svolte almeno 3 ore di servizio, le rimanenti ore vengono considerate quali permesso per indisposizione, senza obbligo di recupero.
9. I periodi di congedo ordinario possono essere interrotti per malattie debitamente documentate che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero.

Art. 3
Permessi retribuiti

1. Sono aboliti i congedi straordinari previsti dalla previgente normativa. Ai dipendenti sono concessi dei permessi retribuiti nella misura e per motivi sottoelencati:
 - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove per un massimo di otto giorni all'anno;
 - lutti per decesso del coniuge o convivente, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado, per tre giorni consecutivi per ogni evento;
 - per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari (comprese le visite mediche) debitamente documentati, per tre giorni complessivi all'anno;
 - per matrimonio: 15 giorni consecutivi;

2. I predetti permessi possono essere cumulati nell'arco dell'anno, non riducono le ferie e sono utili agli effetti dell'anzianità di servizio.
3. I dipendenti hanno inoltre diritto, qualora ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni (per donazione di sangue, per funzioni di amministrazione di enti locali, permessi sindacali, 150 ore, permessi per allattamento, ecc.).
4. E' confermato inoltre il diritto ad usufruire di permessi brevi, per motivi personali, di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura massima di 36 ore nel corso dell'anno solare, con obbligo di recupero entro il mese successivo.

Art 4

Assenze di servizio per maternità e per malattia dei figli di età inferiore a tre anni

1. Nulla è modificato a tale proposito per quanto riguarda il diritto e la durata dei periodi di astensione obbligatoria per maternità (5 mesi) e di astensione facoltativa (6 mesi) da usufruire fino al compimento di 1 anno di vita del bambino. Viene invece parzialmente modificato il trattamento economico di tali periodi di assenza dal servizio. Tale trattamento spetta infatti in misura intera per i cinque mesi di astensione obbligatoria, mentre i primi trenta giorni di astensione facoltativa, fruibili anche frazionatamente dalle lavoratrici madri o in alternativa dai lavoratori padri, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento economico intero; i rimanenti cinque mesi di astensione facoltativa sono retribuiti al 30%.
2. In caso di malattia dei figli fino al terzo anno di età, sono concessi alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri, trenta giorni annuali di permesso interamente retribuito.

Art. 5

Aspettativa per motivi di famiglia

1. Permane l'obbligo per il dipendente di comunicare l'assenza per malattia, direttamente alla Divisione del Personale Amministrativo e Tecnico, entro le ore 9.30 del mattino o comunque entro un'ora e mezza dall'inizio del turno di lavoro. Rimangono invariate le disposizioni relative ai controlli medico-fiscali disposti dall'Amministrazione.
2. Si precisa infine che sulla materia di cui sono state appena anticipate le novità più rilevanti e di immediato interesse, l'Amministrazione intende elaborare prossimamente, per maggiore chiarezza e semplificazione, un documento riassuntivo di tutta la disciplina vigente, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal predetto contratto.